

## Diritto camerale senza variazioni anche nel 2022

In assenza di nuovi interventi normativi, la conferma è arrivata dal MISE con la consueta nota annuale

## / REDAZIONE

Con la nota del Ministero dello Sviluppo economico n. 429691, pubblicata ieri, sono state **confermate** per il 2022 le misure del diritto camerale annuale già dovute negli ultimi anni.

L'art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90 aveva disposto la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA. La **riduzione** del tributo è pari al 50% a decorrere dal 2017.

La **base di calcolo** su cui applicare la riduzione corrisponde al diritto annuale definito dal DM <u>21 aprile 2011</u> (come disposto dall'<u>art. 1</u> del DM 8 gennaio 2015).

Per il 2022, in assenza di ulteriori interventi normativi, analogamente al 2021, il tributo viene determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal citato decreto.

Relativamente alle imprese iscritte nella **sezione ordinaria** del Registro delle imprese, le misure sono le sequenti:

- imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2021,con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).

Per i soggetti iscritti nella **sezione speciale** del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:

- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
- società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
- società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità

locale 20 euro).

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al **REA**, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con **arrotonda-mento** all'unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. <u>19230</u>.

## Da aggiungere le maggiorazioni delle singole Camere di Commercio

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio. Per il triennio 2020, 2021 e 2022, le maggiorazioni sono state approvate con il DM <u>12 marzo 2020</u> (ad esclusione della CCIAA di Perugia che ha deliberato una maggiorazione del 10%, per tutte le altre CCIAA la maggiorazione è al **20%**).

Il diritto camerale è versato:

- in unica soluzione;
- con il modello F24, utilizzando il codice tributo "3850" da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali".

È possibile procedere al pagamento anche attraverso la piattaforma **pagoPA**.

Il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi (art. <u>8</u> comma 2 del DM 359/2001).

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all'iscrizione o all'annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 commi 3 e 4 del DM 359/2001), oppure entro i **successivi 30 giorni** (art. 4 comma 1 del DM 21 aprile 2011).